

N. 01490/2009 REG.SEN.

N. 00171/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 171 del 2009, proposto da:

Gedar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivan Marrone e Dario Rigacci, con domicilio eletto presso i medesimi (Studio Legale Lessona) in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e l'Istituto Istruzione Superiore "G. Ferraris-F. Brunelleschi", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

- Coffee Vending System di Panchetti Loredano & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Fiumalbi e Riccardo Farnetani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via de' Conti 3;
- Guzzardi Corrado, quale titolare della Ditta Centro Servizi, e Calamia Benedetto, quale titolare della Ditta Ca.Be, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- degli atti e provvedimenti con cui l'Istituto D'Istruzione Superiore "G. Ferraris - F. Brunelleschi" ha indetto, disciplinato, svolto e aggiudicato la gara per l'affidamento "del servizio di fornitura di alimenti e bevande calde e fredde tramite distributori automatici c/o Ist. Sup. Brunelleschi per l'anno scolastico 2008/2009" e in particolare della delibera n. 12 del Consiglio d'Istituto dell'1-12-2008 con cui è stata disposta l'assegnazione della gara alla ditta Coffee Vending, nonché della nota prot. n. 8431/C44c del 4-12-2008 con cui il dirigente scolastico ha comunicato alla Società Gedar s.r.l. l'aggiudicazione del servizio di distribuzione automatica in favore di altra ditta, nonché, disdetto il precedente contratto e intimata la rimozione dei distributori automatici;

- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché incognito, ivi compresa la nota del dirigente superiore scolastico prot. n. 4152/C44c contenente la lettera di invito alla gara, la nota prot. n. 8653/C44c del 12-12-2008 con cui il dirigente scolastico ha nuovamente disdetto il contratto alla Società Gedar s.r.l. e intimato la rimozione dei distributori automatici;

- nonché per la declaratoria

di inefficacia decadenza e/o annullamento del contratto eventualmente stipulato con la ditta risultata aggiudicataria.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Istruzione Superiore "G. Ferraris-F. Brunelleschi", con la relativa documentazione;

Vista la memoria di costituzione della Coffee Vending System di Panchetti Loredano & C. S.n.c., con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 18 giugno 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con lettera invito del 12 giugno 2008 inviata a diverse aziende del settore – tra cui la Gedar srl (precedente contraente con la denominazione di Mabel srl) e la Coffee Vending System di Panchetti Loredano & C. snc – il Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Ferraris-F. Brunelleschi" chiedeva di presentare offerta per la somministrazione, tramite installazione in uso gratuito di distributori automatici di alimenti, di bevande calde e bibite fredde, presso la succursale in Empoli "F. Brunelleschi".

Nella lettera invito erano indicate specifiche modalità per presentare l'offerta - secondo quanto precisato in dieci norme per la partecipazione allegate alla medesima lettera invito - da aggiudicarsi secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendosi punteggi sia in relazione al prezzo sia in relazione alla qualità dei prodotti e alle modalità di gestione, secondo il valore funzionale dei distributori automatici previsti ed i tempi di intervento dalla chiamata.

Partecipavano alla selezione quattro ditte e gli esiti della valutazione erano rappresentati al Consiglio di Istituto in data 1 dicembre 2008 ove, al punto 6) del relativo verbale, si rileva che era richiesto ad una Funzionaria, Sig.ra Giannozzi, di illustrare "il problema relativo alla nuova gara per i distributori automatici". Tale Funzionaria, premessi cenni in ordine alla durata del contratto ed ai motivi per i quali si era scelto di dare luogo ad una gara pubblica, specificava che "...sono stati usati metodi oggettivi con l'aggiudicazione di un punteggio per ogni singola richiesta fatta alla ditta offerente e che, una volta valutate le offerte, è risultata vincente la ditta COFFEE VENDING, con i punteggi riportati nello schema..." A tale precisazione seguiva la mera illustrazione dei punteggi e il Consiglio approvava l'aggiudicazione della gara alla suddetta ditta all'unanimità.

Con ricorso a questo Tribunale, una volta acquisita la documentazione in seguito a rituale domanda di accesso, la Gedar srl, terza classificata nella procedura in questione, riscontrando a sua opinione diverse anomalie e illegittimità nella procedura di gara, chiedeva l'annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento di aggiudicazione nonché la declaratoria di inefficacia, decadenza e/o annullamento del contratto nel frattempo stipulato, lamentando quanto segue.

"1) Violazione e/o falsa applicazione art. 97, comma 1, della Cost. e art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione art. 89, comma 4, r.d. 23 maggio 1924, n. 827. Eccesso di potere per violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara nonché del principio di segretezza dell'offerta, del principio della par condicio tra in concorrenti, del principio di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa".

In primo luogo, l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica era avvenuta in seduta non pubblica, come provato "per tabulas" dalla circostanza che l'organo aggiudicante aveva appreso dell'esito della gara solo ad operazioni di valutazioni concluse, secondo quanto riportato nel verbale n. 12 del 1 dicembre 2008 del Consiglio d'Istituto.

Inoltre, non esisteva un verbale di gara da cui desumere le modalità con cui la stessa si era svolta,

secondo i principi generali, anche di derivazione comunitaria, applicabili comunque al caso di specie in cui si era dato luogo ad un procedimento ad evidenza pubblica.

Risultava, altresì, che l'aggiudicataria aveva prodotto documenti oltre il termine fissato, dato che la certificazione ISO risultava datata 10 novembre 2008 e il termine di presentazione delle offerte scadeva il 31 luglio 2008, che l'amministrazione aveva specificato taluni criteri in senso vantaggioso per l'aggiudicataria senza indicare quando aveva compiuto tale iniziativa, se prima o dopo l'apertura delle buste, che non era stato considerato che solo la ricorrente aveva indicato che avrebbe utilizzato distributori nuovi, del 2008.

“2) Violazione del principio di separazione tra elementi tecnici ed elementi economici dell'offerta. Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, di imparzialità e trasparenza”.

I concorrenti, come indicato nella lettera invito, avevano presentato le proprie offerte senza separare, in buste diverse, la parte economica da quella tecnica e tale circostanza aveva condotto alla violazione del principio di segretezza delle offerte potendo influenzare, la previa conoscenza del prezzo offerto, l'esame degli aspetti tecnici.

“3) Violazione e/o falsa applicazione art. 84 e ss. d.lgs. 163/2006. Violazione del principio di collegialità delle Commissioni giudicatrici. Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, di imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità”.

Dall'esame del verbale del Consiglio di Istituto risultava che la valutazione non era stata formulata da un organo collegiale dotato di adeguata professionalità e competenza tecnica ma da un solo funzionario, che aveva illustrato le relative modalità di svolgimento della selezione, con ciò violando il principio generale di cui all'art. 84 d.lgs. n. 163/06 in relazione alle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

“4) Eccesso di potere per perplessità, genericità, mancata predefinizione dell'oggetto dell'appalto, dei criteri e dei punteggi. Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, di imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità”.

La lettera di invito era comunque caratterizzata da una serie di vizi che avevano influito sulle operazioni di gara.

Infatti, non era definito in alcun modo l'oggetto della fornitura richiesta, limitandosi a richiamare vari prodotti da inserire nei distributori senza chiarire quali sarebbero stati presi in considerazione ai fini del punteggio. Ciò aveva comportato che la ditta ricorrente aveva offerto una varietà di prodotti ben superiore a quella delle altre concorrenti - mentre l'amministrazione aveva limitato la comparazione ai pochissimi prodotti in comune proposti da tutti - e ciò aveva comportato nocimento alla ditta ricorrente perché la variegata composizione dell'offerta sotto tale profilo aveva dato luogo ad un aumento dei costi che si era riflesso nell'offerta economica e che, però, doveva essere bilanciato da un maggior punteggio per la parte tecnica. Inoltre, erano indicati criteri di valutazione estremamente generici, limitandosi al riferimento alla “qualità dei prodotti” e ai “profili tecnici dell'offerta”, senza indicazione alcuna delle modalità e dei criteri di specifica ponderazione e, tanto meno, di sub criteri e sub punteggi.

“5) Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, di imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità. Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria, illogicità manifesta”.

Pur se ritenuta legittima la lettera invito, risultavano comunque evidenti ulteriori illegittimità date dalla mancata effettiva comparazione di tutti i prodotti offerti, limitandosi le tabelle indicate, come detto, a prenderne in considerazione solo alcuni senza così poter correttamente attribuire il punteggio massimo di “30” previsto. Inoltre, la valutazione si era limitata al minor tempo di scadenza per alcuni prodotti freschi e comunque al minor prezzo a parità di peso (per tutti i freschi), senza tenere conto delle specifiche caratteristiche organolettiche o nutrizionali di tutti i prodotti o

almeno di tutti quelli freschi.

Come detto, era assente un verbale di gara e l'aggiudicataria – nonchè le altre partecipanti che dovevano per questo essere escluse - non aveva fornito la certificazione ISO 9001 richiesta, prodotta solo in seguito al suo rilascio nel novembre 2008.

Anche l'attribuzione del punteggio era stata alquanto singolare dato che il punteggio massimo non era stato attribuito all'offerta migliore ma proporzionalmente distribuito tra i concorrenti.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Si costituiva in giudizio anche la ditta aggiudicataria rilevando ugualmente l'infondatezza del gravame e l'inammissibilità del medesimo in quanto apparivano tardive le censure avverso la lettera invito e orientate a censurare il merito quelle avverso la valutazione comparativa dei prodotti, tenuto anche conto del divario di punteggio comunque esistente con la ricorrente e della mancata proposizione di censure nei confronti della seconda classificata.

Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2009 la domanda cautelare era rinunciata.

In prossimità della pubblica udienza, sia la ricorrente che le Amministrazioni costituite depositavano memorie a sostegno delle proprie tesi difensive.

In particolare, l'Amministrazione rilevava l'inammissibilità del ricorso in quanto la ditta ricorrente comunque non aveva fornito prova dell'avvenuta acquisizione della certificazione ISO 9001:2000 ed era così priva di interesse in quanto sfornita di un requisito essenziale per la partecipazione alla gara.

Alla pubblica udienza del 18 giugno 2009 la causa era trattenuta in decisione.

In data 25 giugno 2009 era pubblicato il dispositivo della presente sentenza.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, ritiene non condivisibili le eccezioni proposte dalla parti intimare.

Le censure proposte dalla società ricorrente, infatti, come correttamente rilevato dalla medesima nella memoria depositata per l'udienza pubblica, riguardano in principalità (primo, secondo, terzo e quinto motivo) le modalità di svolgimento della selezione e, se accolte, non potrebbero che portare alla rinnovazione dell'intera procedura.

Osservando che comunque il ricorso risulta ritualmente notificato anche alle altre partecipanti, si rileva che l'interesse a ricorrere si radica in tale prospettiva, che comporterebbe la "chance" della ricorrente di ripartecipare alla stessa una volta annullata l'intera procedura già effettuata (Cons. Stato, Ad. Plen. 10.11.08, n.11 e Sez. V, 10.2.09, n. 743).

Sotto tale profilo, quindi, devono primariamente esaminarsi le censure tese a contestare l'illegittimità della procedura, residuando semmai l'eccezione di tardività di quelle relative alla struttura della lettera invito in un momento successivo, fermo restando che l'eventuale tardività delle stesse non potrebbe che rilevare su una irricevibilità solo delle stesse ma non dell'intero ricorso.

Tale considerazione vale anche per l'eccezione delle Amministrazioni intimare in ordine all'assenza della certificazione ISO 9001 in capo alla ricorrente, dato che la stesse evidenziano nella loro memoria per l'udienza pubblica che tale certificazione non era elemento di valutazione per l'attribuzione del punteggio e la medesima controinteressata, nella sua memoria di costituzione, afferma – condivisibilmente – che la lettera invito stabiliva i requisiti di partecipazione senza prevedere specifiche e rigide comminatorie di esclusione e ciò era riscontrabile anche per la certificazione in questione. A ciò si aggiunga che appare illogico che l'Amministrazione, proprio riscontrando l'assenza della certificazione in questione, non abbia provveduto a escludere la ricorrente in corso di gara e che, comunque, per quanto sopra evidenziato, le censure della

ricorrente sono orientate all'annullamento di tutta la procedura di gara e non all'aggiudicazione della stessa.

Passando dunque all'esame dei singoli motivi, il Collegio ritiene fondato quanto dedotto con i primi tre motivi di ricorso in ordine alle modalità di svolgimento della selezione, non rispettosa dei principi generali vigenti in argomento e contraddistinte da eccesso di potere secondo quanto lamentato dalla Gedar srl.

Premesso che nel caso di specie sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in quanto la fattispecie verte in tema di concessione di uso di locali (spazi) pubblici (Cons. Stato, Sez. V, 16.4.03, n. 1991 e TAR Sicilia, Ct, Sez. II, 8.7.04, n. 1828) come anche rilevabile dalla lettera invito e dal successivo contratto stipulato tra le parti laddove, all'art. 2, si evidenzia che l'Istituto "concede in uso i locali (sede e succursale) per l'installazione dei distributori automatici...con un contributo annuo di € 10.000", risultano conseguentemente applicabili i principi generali, di origine e sviluppo comunitario, sulla "trasparenza", sulla "par condicio" e sulla imparzialità, cui accedono i corollari che impongono la pubblicità delle sedute in cui si procede all'apertura dei plichi contenenti l'offerta e la fissazione di criteri preventivi di giudizio nelle procedure aggiudicabili all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche se sotto la c.d. "soglia" comunitaria (TAR Lombardia, Bs, Sez. I, 20.9.09, n. 322).

Come è stato rilevato dalla giurisprudenza, infatti, con una concessione di beni si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato ed è necessaria l'instaurazione di una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione, sia nel caso di affidamenti superiori che inferiori alla c.d. "soglia comunitaria" (Cons. Stato, Sez. VI, 25.1.05, n. 168; TAR Lazio, Lt, 7.8.07, n. 603; TAR Basilicata, 23.5.07, n. 458).

Ebbene, nel caso di specie, tali principi non sono stati osservati in quanto non risulta che l'apertura dei plichi sia avvenuta in seduta pubblica, non risulta che sia stato redatto un verbale delle operazioni di gara, non risulta chi abbia proceduto alla valutazione delle offerte ed in base a quale titolo, non risulta quali criteri specifici di attribuzione del punteggio siano stati fissati e quando, non risulta che successione procedimentale sia stata adottata, se cioè siano state prima valutate le offerte tecniche o quelle economiche.

Ciò si desume agevolmente dalla lettura del verbale del Consiglio d'Istituto del 1 dicembre 2008, ove si rileva che l'organo di gestione in questione non ha partecipato in alcun modo alle operazioni di valutazione, tanto che un componente di esso ha chiesto alla funzionaria invitata a dare illustrazioni in argomento "...su quali basi è stata fatta la gara" e questa rispondeva, genericamente, che erano stati "...usati metodi oggettivi con l'aggiudicazione di un punteggio per ogni singola richiesta fatta alla ditta offerente e che, una volta valutate le offerte è risultata vincente la ditta Coffee Vending, con i punteggi riportati nello schema...".

Nessun altro documento di gara risulta esistente, o quantomeno fornito dalle parti, se non un prospetto comparativo privo di data e sottoscrizione, comunque ugualmente generico e privo di riferimenti in ordine al criterio di valutazione seguito per attribuire proprio i singoli punteggi, frazionati al millesimo.

Il Collegio osserva anche che, indipendentemente dall'applicazione dei principi generali sopra ricordati, l'Amministrazione si era comunque "autovincolata" nella lettera invito, indicando un determinato oggetto e una forbice di punteggio da assegnare in relazione a tre parametri legati all'offerta economica, all'offerta di qualità dei prodotti e all'offerta tecnica (art. 10 lettera invito).

In particolare, era richiesto di specificare il numero di distributori che si intendevano installare, i tipi di bevande calde e bibite fredde, con relativa grammatura, marca e prezzo al pubblico, la qualità e il peso del pane per i panini, il tipo e il peso del relativo ripieno, la scadenza del prodotto, con ciò facendo logicamente desumere che tali elementi sarebbero stati attentamente valutati nell'attribuire il punteggio relativo all'offerta di qualità dei prodotti (massimo 30 punti).

Tale conclusione era avvalorata ancor di più dall'indicazione per la quale "...Per quanto riguarda gli alimenti freschi verrà privilegiata, in sede di aggiudicazione della presente gara, quella ditta che proporrà: a) il minor tempo di scadenza per suddetti alimenti; 2) il minor prezzo di vendita al pubblico, a parità di peso di prodotto; c) il maggior contributo per la scuola".

Tali precise indicazioni vincolavano l'amministrazione concedente a fissare previamente criteri di valutazione oggettivi ma tale onere non risulta affatto adempiuto.

La stessa società controinteressata afferma sul punto, nella sua memoria di costituzione, che l'Istituto scolastico aveva deciso di stabilire "di propria iniziativa" alcune regole, al fine di avere più offerte e perciò maggiore qualità e prezzi più bassi, a vantaggio degli studenti-utenti ma proprio tale osservazione conferma che l'amministrazione si era autovincolata al fine di ottenere offerte economicamente vantaggiose che, però, dovevano essere valutate con trasparenza e parità di trattamento.

Dall'esame della documentazione fornita, risulta che tale signora Giannozzi – funzionario indicato nella lettera invito quale persona di riferimento per chiarimenti e/o comunicazioni sulla procedura – dovrebbe avere provveduto, non specificandosi a quale titolo, all'assegnazione dei punteggi, senza indicare però in base a quali "elementi oggettivi" abbia proceduto, come siano stati aperti i plichi contenenti le offerte e quando e se gli stessi erano integri e completi di tutta la documentazione richiesta.

Sotto tale profilo, quindi, è irrilevante l'eccezione della controinteressata tesa a rilevare la mancata "prova di resistenza" fornita dalla ricorrente in ordine al punteggio attribuito, in quanto in principalità non è contestata l'attribuzione dei singoli punteggi ma il criterio con il quale tutti gli stessi sono stati suddivisi e attribuiti.

Eppure elementi che richiedevano una necessaria previa specificazione di criteri oggettivi ve ne erano, considerate le stesse clausole della lettera invito, dato che la ricorrente evidenzia come nella sua offerta, depositata in giudizio, vi era un'ampia indicazione di prodotti, da compararsi con quelli delle altre partecipanti, proposta proprio al fine di acquisire un maggior punteggio nell'offerta tecnica comparativa.

Né risulta che in alcun modo il Consiglio di Istituto abbia valutato l'attribuzione di punteggio, già effettuata in data e in circostanze imprecise, limitandosi ad una breve discussione sulla presenza o meno di prodotti biologici e approvando all'unanimità l'aggiudicazione della gara.

La stessa suddivisione del punteggio, poi, come rilevato nel quinto motivo di ricorso, lascia perplessi laddove il punteggio massimo non è stato inteso come attribuibile alla singola offerta ma alle offerte valutate complessivamente, con evidente illogicità di tale criterio seguito.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso si presenta fondato per quanto dedotto con i primi tre motivi di ricorso e con il quinto, assorbendosi il quarto e la relativa eccezione di tardività dell'impugnazione della lettera invito.

Ciò comporta che la domanda di annullamento dell'aggiudicazione deve essere accolta.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi in relazione alla domanda di declaratoria di inefficacia, decadenza e/annullamento del contratto nel frattempo stipulato.

Il Collegio, sul punto, non può fare a meno di richiamare l'autorevole conclusione della Corte Suprema (di cui a SSUU civ., 28.12.07, n. 27169), secondo cui i riflessi sul contratto di appalto del sistema delle irregolarità-illegittimità che affliggono la procedura amministrativa ad evidenza pubblica, presupposto alla stipulazione del contratto, devono essere comunque sottoposti all'esame del Giudice Ordinario, con conseguente dirimente intervento in ordine alla possibilità di pronunciarsi direttamente sulle sorti del contratto, cui deve aggiungersi la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (21.11.2008, n. 12) secondo cui al g.a. è preclusa, in sede di giurisdizione cognitoria, l'indagine sulla caducazione del contratto.

Il Collegio, quindi, prendendo atto delle statuizioni della Corte regolatrice e dell'Adunanza Plenaria, non può che dichiarare l'inammissibilità della domanda in questione per carenza di giurisdizione sul punto (in analogia, Cons. Stato, Sez. IV, 26.5.08, n. 2501 e TAR Piemonte, Sez. I, 13.6.08, n.1370).

Il Collegio però intende anche richiamare l'ulteriore evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la cui Sezione Prima ha precisato che la caducazione in sede giurisdizionale o amministrativa di atti della fase della formazione, attraverso i quali si è cioè formata in concreto la volontà contrattuale dell'Amministrazione, priva quest'ultima, con efficacia "ex tunc", della legittimazione a negoziare, sicché l'organo amministrativo che ha stipulato il contratto, una volta che viene a cadere, con tale effetto retroattivo, uno degli atti del procedimento costitutivo della volontà dell'Amministrazione, si trova nella condizione di aver stipulato "iniure", privo della legittimazione che gli è stata conferita dai precedenti atti amministrativi, con la conseguenza che l'annullamento dell'aggiudicazione segna, in via retroattiva, la carenza di uno dei presupposti di efficacia del contratto, che, pertanto, resta definitivamente privato dei suoi effetti giuridici (Cass. Civ., Sez. I, 15.4.08, n. 9906).

Alla luce di tali acute considerazioni, quindi, il Collegio ritiene che pur non potendo pronunciarsi direttamente sulle sorti del contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione, per difetto di giurisdizione secondo le su richiamate pronunce di SSUU e Adunanza Plenaria, l'amministrazione potrà, e anzi dovrà, prendere atto di tale situazione e porre autonomamente in essere ogni comportamento, anche in esecuzione della presente sentenza, idoneo a individuare la carenza, subentrata "ex tunc", degli effetti giuridici del contratto ed adottare, di conseguenza, i provvedimenti necessari che si riflettano sul rapporto contrattuale ancora in essere e sulla carenza dei presupposti di efficacia dello stesso.

Le spese seguono la soccombenza delle Amministrazioni intimare, e sono liquidate come da dispositivo, mentre possono compensarsi con la società controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2[^]:

- 1) accoglie in parte il ricorso in epigrafe, e per l'effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato;
- 2) dichiara inammissibile la domanda di declaratoria di inefficacia, decadenza e/o annullamento del contratto stipulato con la ditta risultata aggiudicataria e indica, ai sensi dell'art. 59, comma 1, l. n. 69/2009, che il giudice munito di giurisdizione è il giudice ordinario, il quale deve essere adito nei termini e con gli effetti di cui all'art. 59, comma 2, l.cit;
- 3) condanna le Amministrazioni resistenti a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite per euro 2.000,00, oltre ad accessori di legge e l'importo del contributo unificato versato;
- 4) compensa le spese di lite con la società controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO